

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2014, n. 14-760

Comprensorio alpino CN 6. Richiesta alla Provincia di Cuneo dell'adozione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 10 della DGR 28 dicembre 1998, n. 10 - 26362 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che con DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 sono stati determinati i “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 70/96 e s.m.i.;

viste le successive DD.G.R. 1 aprile 1999, n. 37 – 26995, 23 dicembre 2002, n. 38 – 8084, 9 giugno 2003, n. 56 – 9630, 9 maggio 2006, n. 51 – 2797, 17 dicembre 2007, n. 95 – 7849, 6 giugno 2001, n. 33 – 2150 e 5 dicembre 2011, n. 49 +- 3072 e 16 settembre 2014, n. 1 - 319 con le quali sono stati modificati i suddetti criteri;

visto l’art. 40, comma 2 della l.r. 5/2012 ai sensi del quale “*gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia*”;

considerato che ai sensi della D.G.R. 27 aprile 2012, n. 97-3804 e s.m.i., con la quale sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”, e dei Calendari venatori delle stagioni precedenti “*i Comitati di gestione regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe (omissis)*”;

viste le numerose lamentele pervenute a questo ufficio in ordine alla irrogazione di “sanzioni accessorie” da parte di alcuni Comitati di gestione di ATC e CA a cacciatori per la violazione di disposizioni regolamentari approvate dai medesimi;

rilevato che ai sensi dell’art. 1 (Principio di legalità) della legge 689/1981 “*nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati*”, e che il punto 6) delle “Istruzioni operative supplementari” del Calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015 approvato con DGR 15 aprile 2014, n. 31-7448 e s.m.i. stabilisce che “*non sono valide le disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti*”;

vista la mail del 16 maggio 2014 con la quale tali disposizioni sono state comunicate a tutti i Comitati di gestione degli ATC e dei CA;

considerato che in data 28 maggio 2014, 4 giugno 2014 ed ancora in data 11 giugno 2014 sono pervenute lamentele da parte di cacciatori, di studi legali in nome e per conto di cacciatori ammessi al CA CN 6, con le quali segnalavano che il predetto Comitato aveva deciso di applicare la “sanzione” della “sospensione accessoria del tesserino per anni due” nei confronti di alcuni cacciatori per non aver rispettato disposizioni del Regolamento di caccia approvato dal medesimo Comitato;

tenuto conto che con e-mail del 28 maggio 2014 e del 4 giugno 2014, specificamente indirizzate al CA CN 6, la disposizione di cui al punto 6) delle “Istruzioni operative supplementari” del Calendario venatorio regionale 2014/2015 è stata ulteriormente richiamata all’attenzione di tale organismo e che con lettera del 18.6.2014, n. 10734/DB1111 il Comitato di gestione del CA CN 6 è stato nuovamente invitato a recedere dalle determinazioni assunte in ordine alla sospensione dei suddetti cacciatori, ribadendo che *“le disposizioni regolamentari che prevedono sanzioni non riferibili a leggi vigenti non hanno alcuna efficacia”*;

viste le note con le quali il suddetto Comitato di gestione ha reiteratamente manifestato la volontà di persistere nella propria decisione di non consentire ai cacciatori sanzionati lo svolgimento dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza del CA CN 6;

richiamato al riguardo il punto 1 (“Tesserino regionale”) delle già citate “Istruzioni operative supplementari” del Calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015 ai sensi del quale, in particolare, *“i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all’estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 12, della legge 157/1992”* ;

considerato che ai sensi dell’Art. 1 (Conferma dell’ammissione) dei “Criteri ed indirizzi relativi all’ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC” approvati con DGR n. 21 - 2512 del 3.08.2011 e s.m.i. *“i cacciatori (omissis) ammessi agli ATC o CA nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell’ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno”*;

visto il già citato articolo 6, comma 10, della DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i. in base al quale *“nel caso di comportamenti contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta regionale o su indicazione della stessa, il Presidente della Provincia provvede previa diffida allo scioglimento del Comitato di gestione ed alla contestuale nomina di un Commissario per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l’organismo di gestione deve essere rinnovato”*;

tenuto conto che con lettera del 29 agosto 2014, prot. n. 14468/DB1111 nel ribadire quanto già comunicato in ordine alla non applicabilità di disposizioni regolamentari adottate dagli ATC e dai CA ed in contrasto o non previste dalle disposizioni vigenti, si è diffidato il Comitato del CA CN 6 dal persistere nella posizione assunta nei confronti dei suddetti cacciatori, specificando altresì che qualora il Comitato in questione non avesse ottemperato a quanto più volte richiesto *“si sarebbe data attuazione a quanto previsto dall’art. 6 dei “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata” approvati con DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362”*;

vista la nota del 2 settembre 2014 con la quale il presidente del CA CN 6 ha comunicato che il Comitato di gestione *“con delibera del 7 luglio 2014 ha ribadito di sospendere i predetti soggetti da soci del Comprensorio alpino CA CN 6 per la durata di due anni”*;

tenuto conto che con lettera del 30.9.2014, prot. n. 16180/DB1111 si è dato avviso al Comitato di gestione del CA CN 6, ai sensi dell’articolo 7 e segg. della legge 241/90 e s.m.i e dell’articolo 15 della l.r. 14/2014, dell’avvio del procedimento relativo al commissariamento del medesimo previsto dal citato art. 6, comma 10, della DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i., e di presentare, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, eventuali memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento;

viste le osservazioni ex art. 10 L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. e ex art. 19 comma 1, lett. b) della l.r. 14/2014, formulate con nota in data 09.10.2014, in nome e per conto del Comprensorio alpino CN 6 agli atti dell'amministrazione;

visto che persistono, nonostante le reiterate diffide, i comportamenti omissivi del CA CN 6 e considerato che:

- Il cacciatore esercita l'attività venatoria in forza di una concessione allo stesso attribuita dallo Stato e per l'esercizio della quale versa a quest'ultimo una tassa annuale. E' pertanto lo Stato o l'Ente da lui delegato che solo può porre limiti alla concessione in questione. Il rilascio del tesserino rientra nelle funzioni pubbliche dell'ATC o del CA e non nella sua sfera privata.

- La sospensione del tesserino venatorio regionale si configura a tutti gli effetti quale sanzione accessoria atteso che la mancanza di tale documento costituisce impedimento all'esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale (art. 12 L. 157/1992).

- Tale sanzione, ove prevista dalle leggi vigenti, esplica i suoi effetti sospendendo o limitando il diritto del soggetto all'esercizio dell'attività venatoria. L'effetto sospensivo o limitativo del diritto all'esercizio dell'attività venatoria non può quindi restringersi ai soli rapporti tra il cacciatore e il singolo Comprensorio Alpino;

considerato che sussistono i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 10, dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i.;

ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopra, di chiedere al Presidente della Provincia di Cuneo di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 6, comma 10 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i.;

visto l'articolo 12 della legge 157/1992 (Esercizio dell'attività venatoria);

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi in forme di legge,

delibera

- di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, al Presidente della Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 6, comma 10 dell'allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i., di provvedere allo scioglimento del Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 6 e alla contestuale nomina di un Commissario per il periodo massimo di sei mesi dalla data del provvedimento della Provincia, entro il quale l'organismo di gestione deve essere rinnovato.

La presente deliberazione verrà trasmessa alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)